



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cambio nome e cognome: procedura

Autore: Consulenze | 26/09/2020



Vorrei cambiare il mio nome e cognome in uno italiano. Riscontro quasi quotidianamente il problema dello spelling e, anche sul lavoro, ricevo sempre domande sulle mie origini.

La legge (DPR n. 396 del 3/11/2000 - Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile - così come modificato dal DPR n.54/2012)

disciplina la procedura utile per la modifica del proprio nome.

Occorre sin da subito fare una precisazione: il procedimento per il cambio del nome (e/o del cognome) vale solo per i **cittadini italiani**.

L'art. 2 del Dpr n. 54/2012, sostituendo il primo comma dell'art. 89 del Dpr n. 396/2000, stabilisce che «Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole **cambiare il nome** o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole **cambiare il cognome**, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne **domanda al prefetto** della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve **esporre le ragioni** a fondamento della richiesta».

Nella domanda (che può essere presentata senza l'assistenza di un legale) si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso, può essere richiesta l'**attribuzione di cognomi di importanza storica** o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'**atto di nascita** del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La presentazione dell'istanza per il **cambio del nome**, corredata da una **marca da bollo di 16 euro** (o senza marca da bollo se si richiede il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale), deve avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio competente della Prefettura;
- trasmessa a mezzo raccomandata a/r, allegando copia del documento d'identità.

Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'**albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza** del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

Per quanto concerne l'affissione, bisogna precisare che:

- se l'interessato è nato e residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
- se l'interessato è residente all'estero, ma nato in Italia, l'affissione deve essere effettuata oltre che all'albo dell'ufficio consolare, anche all'albo pretorio del comune di nascita;
- se, infine, l'interessato è nato all'estero, ma residente in Italia, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo pretorio del comune italiano di residenza.

Trascorso il termine (**trenta giorni**, che decorrono dall'ultima affissione) entro cui chi ne abbia interesse può fare opposizione, il prefetto decide sulla richiesta del cambio del nome con proprio decreto. Per la precisione (art. 92 Dpr n. 396/2000), trascorso il termine di trenta giorni, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.

Se, invece, la richiesta al Prefetto dovesse essere rigettata, si può fare ricorso al **Tribunale amministrativo regionale**, ovvero al Consiglio di Stato. In questa circostanza occorrerà ovviamente essere assistiti da un avvocato.

Affinché la domanda per il cambio del nome venga accolta è bene **motivare adeguatamente l'istanza**. Secondo la giurisprudenza, la domanda di mutamento, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge (elencate ad inizio consulenza), può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo *status* giuridico e sociale.

Secondo la giurisprudenza, sussiste un ampio riconoscimento della facoltà di

cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al **cambiamento del proprio cognome**, ritenuto anch'esso meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, Sez I, 17 marzo 2004, n. 515/04).

Interessante è un'altra sentenza (Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 233 depositata il 30.6.2017) con cui è stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento col quale il Prefetto ha rigettato la domanda di cambiamento del cognome di una bimba presentata dai genitori.

La sentenza è molto importante perché riconosce ampia facoltà a colui che intende cambiare il proprio nome. Secondo questa pronuncia, il Prefetto non può scandagliare le **personali ragioni** dell'istante, i suoi apprezzamenti soggettivi. Questi possono essere i più vari: può trattarsi di intenti di ordine meramente affettivo, morale, familiare, sociale, economico, intenti dunque soggettivi, atipici. L'istanza può fondarsi sulle più svariate ragioni, non avendo queste carattere di tassatività (cfr. Cons. St., sez. III, sent. 15/10/2013 n. 5021).

La **Pubblica Amministrazione** è dunque chiamata unicamente a verificare che: il cognome richiesto non rientri tra quelli di cui è fatto espresso divieto dal D.P.R. n. 396/2000; il fatto e i connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza siano seri, ponderati e non dunque frutto di mero capriccio o vanità; non siano state fatte dall'istante valutazioni manifestamente illogiche e/o contraddittorie; non vi siano controindicazioni relative all'interesse pubblico.

Il Tar ha nella sostanza evidenziato come il nostro ordinamento consenta ampiamente di derogare alla tendenziale **stabilità del cognome**, per ragioni che non hanno carattere chiuso e tassativo. Escluso dunque che spetti al Prefetto una potestà discrezionale in senso "classico", essendo titolare semmai di una discrezionalità limitata, circoscritta alla individuazione di puntuali **ragioni di pubblico interesse** che giustificano il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento (Cons. St., sez. IV, sent. 26/04/2006 n. 2320) .

Come detto, la procedura finora descritta si applica ai cittadini italiani. Per i **cittadini stranieri** residenti in Italia, poiché soggetti solo alla loro legge,

dovranno seguire la procedura prevista dal loro Stato. Le eventuali variazioni di nome o cognome che dovessero avvenire secondo la normativa del proprio ordinamento andranno riportate anche negli atti e documenti che lo riguardano. Per fare ciò, è sufficiente un'**attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza** dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l'identità corretta è quella nuova, da presentare al comune di residenza.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Mariano Acquaviva***